



# REGOLAMENTO

Per la definizione agevolata delle entrate tributarie – ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art.1 della Legge 30 Dicembre 2025 n.199

*Comune di Montalbano Jonico*

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 29/06/2026 )

## INDICE

### **PARTE I° - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE DA ACCERTAMENTI ESECUTIVI PER OMESSO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO**

- Articolo 1 - Oggetto della Parte I° del Regolamento
- Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata
- Articolo 4 - Effetti della dichiarazione
- Articolo 5 - Versamenti degli importi dovuti
- Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

### **PARTE II° - REGOLARIZZAZIONE OMESSI/INSUFFICIENTI VERSAMENTI**

- Articolo 7 - Oggetto della II° parte del Regolamento
- Articolo 8 - Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 9 - Termini e modalità di pagamento
- Articolo 10 - Definizione agevolata e regolamento antievasione
- Articolo 11 - Decadenze
- Articolo 12 - Disposizioni Finali
- Articolo 13 - Entrate in vigore ed efficacia del regolamento

**PARTE I°**  
**DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE DA ACCERTAMENTI ESECUTIVI PER**  
**OMESSO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO**

**Articolo 1 - Oggetto della Parte I° del regolamento**

- La Parte I° del presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi per omesso/insufficiente versamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata**

1. debiti risultanti da accertamenti esecutivi per omesso/insufficiente versamento, anche definitivi, notificati alla data di approvazione del presente Regolamento, **non ancora affidati a riscossione coattiva ad Agenti della Riscossione**, di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D lgs 15 dicembre 1997, n. 446 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale, spese gestione pratica e spese di notificazione degli atti, **con esclusione di sanzioni ed interessi**;
2. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata sono:
  - a) Accertamenti esecutivi IMU dall'anno 2020;
  - b) Accertamenti esecutivi TARI dall'anno 2020;
  - c) Accertamenti esecutivi TASI dall'anno 2020;
3. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

**Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata**

1. Il debitore manifesta al Comune, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, la volontà di avvalersi della definizione agevolata rendendo apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente;

2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate, con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite;
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto;
4. Il Comune comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore ha a disposizione, per manifestare la propria adesione, almeno 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

#### **Articolo 4 - Effetti della dichiarazione**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
  - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
  - b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
  - c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  - d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

### **Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti**

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato **in unica soluzione** entro il termine del **30.09.2026** oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza mensile.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni
  - ✓ per importi complessivamente dovuti fino ad euro 200,00: fino a 2 rate mensili;
  - ✓ per importi complessivamente dovuti fino ad euro 1.000,00 euro: fino a 6 rate mensili;
  - ✓ per importi complessivamente dovuti oltre 1.001,00 fino a 10.000,00 euro: fino a 12 rate mensili;
  - ✓ per importi superiori a 10.001,00 fino a 25.000,00 euro: fino a 18 rate mensili;
  - ✓ per importi superiori a 25.001,00 euro: fino a 24 rate mensili;
4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata gli interessi al tasso legale.
5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

### **Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di due rate consecutive di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza; il mancato pagamento della prima rata non fa perfezionare la definizione agevolata;  
  
In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.  
  
Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a 7 (sette) giorni dalla scadenza prevista;

2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3;
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
  - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  - la sospensione del fermo amministrativo iscritto;

## PARTE II°

### DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE DA ACCERTAMENTI NON ESECUTIVI PER OMESSO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO

#### Articolo 7 - Oggetto della II° parte regolamento

1. La parte II° del presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- degli omessi/insufficienti versamenti, **alla data di approvazione del presente Regolamento**, relativi alla **Tari** di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **non ancora risultanti da accertamenti esecutivi**;

- degli omessi/insufficienti versamenti, **alla data di approvazione del presente Regolamento**, relativi a **IMU non ancora risultanti da accertamenti esecutivi**;

2. E' esclusa dalle agevolazioni ai fini IMU la quota del tributo di competenza dello Stato (codice tributo 3925)

#### Articolo 8 - Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

a) l'omesso o insufficiente versamento del tributo **TARI** dovuto per le annualità dal **2021 al 2025**;

b) l'omesso o insufficiente versamento del tributo **IMU** dovuto per le annualità dal **2021 al 2025**;

2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, **con esclusioni di sanzioni ed interessi** nei termini di cui al successivo articolo.

3. Restano acquisiti i versamenti eseguiti, alla data di approvazione del presente Regolamento, a titolo di ravvedimento operoso, senza diritto di rimborso delle sanzioni ed interessi versati.

#### Articolo 9 – Termini e modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme oggetto di definizione agevolata deve avvenire nei seguenti termini:

##### A) **TARI**:

- Anno 2021: Unica rata, entro il **30.09.2026**;

- Anno 2022: Prima o unica rata entro il **30.09.2026**, le restanti rate entro il 31.08.2027;

- Anno 2023: Prima o unica rata entro il **30.09.2026**, le restanti rate entro il 30.04.2028;

- Anno 2024: Prima o unica rata entro il **30.09.2026**, le restanti rate entro il 30.04.2029;

- Anno 2025: Prima o unica rata entro il **30.09.2026**, le restanti rate entro il 30.04.2030;

*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie del Comune di Montalbano Jonico*

**B) IMU:**

- Anno 2021: Unica rata, entro il **30.09.2026**;
- Anno 2022: Prima o unica rata entro il **30.09.2026**, le restanti rate entro il 31.08.2027;
- Anno 2023: Prima o unica rata entro il **30.09.2026**, le restanti rate entro il 30.04.2028;
- Anno 2024: Prima o unica rata entro il **30.09.2026**, le restanti rate entro il 30.04.2029;
- Anno 2025: Prima o unica rata entro il **30.09.2026**, le restanti rate entro il 30.04.2030;

2. Ai fini della definizione di cui all'articolo 8, il debitore ha a disposizione, per manifestare la propria adesione, almeno 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

**Articolo 10 – Definizione agevolata e regolamento antievasione**

1. Al fine di favorire la compliance fiscale dei soggetti esercenti attività commerciali o produttive, che possono aderire agli strumenti previsti dal vigente Regolamento Comunale disciplinante le misure di contrasto all'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 15-ter del D.L. 34/2019 (convertito con L. 58/2019), per la regolarizzazione della propria posizione tributaria, la definizione agevolata si attua mediante la preliminare emissione dell'avviso di accertamento esecutivo, comprensivo di sanzioni e interessi, che è notificato prima dell'adesione alla definizione agevolata;

2. Nei termini di validità del Regolamento sulla definizione agevolata, agli esercenti attività commerciali e produttive, a cui è stato notificato l'avviso di accertamento di cui sopra, sarà riconosciuto l'abbattimento delle sanzioni e degli interessi con contestuale possibilità di aderire

al piano di rateizzazione previsto dal vigente Regolamento Comunale disciplinante le misure di contrasto all'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 15-ter del D.L. 34/2019 (convertito con L. 58/2019) come di seguito riportato:

- a) fino ai 1.000,00 euro fino a 6 rate mensili;
- 6) da € 1.000,01 a € 5.000,00 fino a 12 rate mensili con importo minimo della rata pari ad euro 100,00;
- c) da € 5.000,01 a € 10.000,00 fino a 24 rate mensili;
- d) da € 10.000,01 a € 24.000,00 fino a 36 rate mensili;
- e) da € 24.000,01 a € 50.000,00 fino a 48 rate mensili;
- f) oltre € 50.000,01 fino 72 rate mensili.

3. Restano ferme le attività di controllo, accertamento e recupero dell'evasione tributaria previste dal Regolamento comunale per il contrasto all'evasione tributaria;

**Articolo 11 – Decadenze**

1. Si decade dai benefici della definizione agevolata:

- per mancato o tardivo pagamento delle somme dovute nei termini previsti dai piani di rateizzazione (2 rate consecutive e comunque non più di 5 rate complessive);
- per irregolarità delle dichiarazioni e degli adempimenti tributari dovuti per le annualità successive alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata;

- in presenza di comportamenti fraudolenti ed evasivi;
- 2. In caso di decadenza tornano applicabili le ordinarie disposizioni e, per i soggetti esercenti attività commerciali o produttive, le disposizioni previste dal Regolamento comunale per il contrasto all'evasione tributaria, comprese le attività di recupero coattivo, le sanzioni e gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

### **Articolo 12 – Disposizioni Finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia di tributi locali e riscossione.

### **Articolo 13 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore ed acquista efficacia, ex art. 1 comma 108 della Legge n. 199/2025, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.